



Automobile Club d'Italia
UNITA' TERRITORIALE DI RIMINI

DETERMINA N.10 DEL 06/10/2020

OGGETTO: Procedura sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'articolo 36, commi 2 e 6, e dell'articolo 95, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i., mediante il ricorso alla piattaforma www.acquistinretepa.it (RdO sul MePA della Consip), per l'affidamento del servizio di pulizia, comprensivo della fornitura del materiale igienico sanitario, per i locali della sede di Rimini. per la durata di un anno

II RESPONSABILE DELL'UNITA' TERRITORIALE DI RIMINI

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il "Regolamento di Organizzazione dell'ACI", deliberato dal Consiglio Generale, ed in particolare gli articoli 2, 15 e 20;

VISTI l'articolo 2, comma 3 e l'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 2013, n. 62, "*Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici*" a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

VISTO il "Codice di comportamento dell'ACI", deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 20 febbraio 2014 e modificato nella seduta del 22 luglio 2015;

VISTO il "Regolamento di attuazione del sistema ACI di prevenzione della corruzione", deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 29 ottobre 2015 ed integrato nelle sedute del 31 gennaio 2017 e del 25 luglio 2017;

VISTO il "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.) 2020/2022" approvato dal Consiglio Generale dell'Ente con deliberazione del 23 gennaio 2020;

VISTO l'"Ordinamento dei Servizi dell'Ente", deliberato dal Consiglio Generale dell'Ente nella riunione del 26 marzo 2013, integrato con le modifiche deliberate nelle riunioni del 10 aprile e del 24 luglio 2013 e del 22 luglio 2015 che, tra le altre revisioni agli assetti organizzativi delle strutture centrali e periferiche, ha istituito le funzioni di Direttore Compartimentale, Dirigente di Area Metropolitana, Dirigente di Unità Territoriale e Responsabile di Unità Territoriale;

VISTO il provvedimento prot. n. 5130 del 10/07/2019, con il quale il Direttore della Direzione Risorse Umane ha conferito alla sottoscritta, con decorrenza dal 01/08/2019 e scadenza al 31/07/2021, l'incarico di Responsabile Unità Territoriale;

VISTO il "Regolamento di adeguamento ai principi di riduzione e controllo della spesa", ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modifiche dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, approvato dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 14 dicembre 2016 e s.m.i.;

VISTO il Budget di gestione per l'esercizio 2020, suddiviso per centri di responsabilità e conti di contabilità generale;

VISTO il Budget di gestione per l'esercizio 2020, suddiviso per centri di responsabilità e conti di contabilità generale;

VISTO il "Regolamento di Amministrazione e Contabilità" dell'ACI adottato in applicazione dell'art. 13, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, ed approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 18 dicembre 2008; in particolare, l'articolo 13 del "Regolamento di Amministrazione e Contabilità", il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Segretario Generale, sulla base del budget annuale e del piano generale delle attività deliberati dai competenti Organi, definisca il budget di gestione di cui all'articolo 7 del citato "Regolamento di organizzazione";

VISTA la determinazione del Segretario Generale n. 3676 del 3 dicembre 2019, con la quale ha stabilito in € 35.000,00 e comunque nei limiti delle voci di budget assegnate alla gestione del proprio Centro di Responsabilità, il limite unitario massimo di spesa entro il quale i Funzionari Responsabili delle Unità Territoriali possono adottare atti e provvedimenti di spesa per l'acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni e che, oltre tale importo, tali atti e provvedimenti siano sottoposti all'autorizzazione dei rispettivi Direttori delle Direzioni Compartimentali nei limiti dell'importo di spesa a questi attribuito;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei Contratti Pubblici", implementato e coordinato con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, e dalla successiva legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 (in seguito "Codice");

VISTE le Linee Guida n. 4 dell'ANAC di attuazione del Codice, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, nonché al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito con legge 14 giugno 2019, n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6 con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;

VISTO l'articolo 32, comma 2, del "Codice", il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti, le stazioni appaltanti decretino o determinino di contrarre, individuando, in conformità ai propri ordinamenti, gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 35 del "Codice", con Regolamento delegato (UE) 2019/1828 del 30 ottobre 2019 è stata stabilita la soglia comunitaria, a decorrere dal 1 gennaio 2020, fissando in €. 241.000,00, esclusa I.V.A., il limite per l'applicazione degli obblighi in ambito sovranazionale agli appalti pubblici di fornitura e servizi affidati dagli Enti pubblici;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del "Codice", il valore stimato degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture è calcolato sull'importo totale massimo pagabile al netto dell'IVA all'appaltatore, comprensivo di qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto;

VISTO il "Manuale delle Procedure negoziali dell'Ente", approvato con determinazione del Segretario Generale n. 3083 del 21 novembre 2012, ed in particolare gli articoli 9 e 10 in merito alle competenze in materia negoziale e ad adottare le determinazioni a contrarre;

RICHIAMATE le modalità operative descritte nel “Manuale delle Procedure amministrativo – contabili” dell’Ente, approvato con Determinazione del Segretario Generale n. 2872 del 17 febbraio 2011;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136, ed, in particolare, l’articolo 3 relativamente alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari e il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, relativo agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTI gli articoli 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i. in merito alla nomina e alle funzioni del responsabile del procedimento con particolare riferimento agli affidamenti di appalti pubblici;

VISTO l’articolo 31 del “Codice”, le prescrizioni contenute nelle Linee Guida n. 3 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per affidamenti di appalti e concessioni”, emanate dall’ANAC con determinazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, nonché l’articolo 12 del “Manuale delle procedure negoziali dell’Ente”, il quale stabilisce che con la determinazione a contrattare o con apposito provvedimento, è nominato, per ciascun contratto, un responsabile del procedimento, il quale svolge compiti di impulso, di direzione e di coordinamento dell’istruttoria procedimentale e le attività dirette al corretto e razionale svolgimento della procedura di gara, ferme restando le competenze stabilite nei regolamenti dell’Ente in merito all’adozione del provvedimento finale;

VISTO l’articolo 42 del “Codice” e l’articolo 6-bis della legge n. 241/1990, introdotto dalla legge n. 190/2012, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi ed all’obbligo di segnalazione, da parte dello stesso, di ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

RITENUTO di espletare direttamente il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento;

VISTO l’articolo 36, commi 1 e 2, del “Codice” in merito alle modalità di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario, che devono avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché nel rispetto dei principi di cui agli articoli 34 (criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e 42 (conflitto di interesse) e di rotazione degli inviti e degli affidamenti ed in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese;

VISTO l’articolo 1, comma 450, della legge n. 296/2006 e s.m.i., come modificato dall’art. 1, comma 130, della legge 145/2018 il quale prevede che, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 e fino alla soglia di rilievo comunitario, le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 165/2001, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi della normativa di riferimento ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

CONSIDERATA la necessità, in occasione della scadenza del vigente contratto alla data del 30 novembre 2020, di assicurare il servizio di pulizia della sede al fine di garantire il decoro e l’igiene dei luoghi di lavoro;

RISCONTRATO che sul mercato elettronico della Consip SpA (MePA) è presente, nell’ambito del bando “Servizi - Prestazione di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni” la categoria “Servizi pulizia immobili e disinfezione”, attivo dal 8.06.2017 al 26.07.2021;

RITENUTO che, sulla base dell'analisi dei costi svolta (come da "Analisi dei costi" allegata), l'importo del servizio determinato come base d'asta per il periodo di durata del contratto, dal 01/12/2020 al 30/11/2021, è determinato in € 13.500,00, prendendo in considerazione i giorni lavorativi annui (253) e il monte ore pianificato, la tipologia, la qualità dei servizi richiesti, nonché i prodotti utilizzati per la sanificazione specifica anti-covid19, le specifiche e la frequenza di esecuzione in relazione agli spazi ed alla disposizione logistica della sede, i costi presunti di sicurezza aziendali e il costo orario desunto dalle tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il personale addetto ai servizi di pulizia attualmente vigenti, trattandosi di attività rilevante sotto il profilo della tutela occupazionale;

RITENUTO di valutare i costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale pari a € 0,00 (zero), atteso che non sono previste forme di sovrapposizione di attività con altri fornitori o con il personale dell'Ente, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e della determinazione dell'ANAC n. 3 del 5 marzo 2008 "Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture";

CONSIDERATO che il valore stimato dell'affidamento – ai soli fini dell'individuazione della disciplina in materia di appalti di servizi, ai sensi dell'articolo 35 del "Codice" – è pari a € 16.875,00, oltre IVA, in quanto comprensivo dell'opzione contrattuale consistente in tre eventuali mesi di proroga (pari ad € 3.375,00, oltre IVA), per il tempo necessario a concludere una nuova procedura di affidamento del servizio, risulta inferiore alla soglia di cui all'articolo 36, comma 2, lett. a), del "Codice";

RILEVATO che, al fine di garantire il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, rotazione, nonché per assicurare la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, si ritiene di inviare una Richiesta di Offerta (RdO) ad almeno n. 5 operatori economici iscritti al Bando MePA nella suddetta categoria, selezionati, in primo ordine, sulla base del criterio territoriale, così da favorire lo sviluppo dell'imprenditoria locale e garantire contestualmente il buon andamento del contratto, considerata la rilevanza che assume, per la tipologia di servizio in argomento, la presenza sul territorio della ditta affidataria;

CONSIDERATO, che potrebbe, comunque, presentarsi un'ampia platea di operatori economici, in secondo ordine, verrà attivato l'ulteriore filtro del sorteggio al fine di garantire la scelta dei partecipanti nel rispetto del principio di imparzialità e non discriminazione;

RILEVATA l'opportunità di non invitare l'operatore economico uscente, al fine di garantire il principio di rotazione degli affidamenti previsto dall'articolo 36, comma 1, del "Codice";

CONSIDERATO che, ai fini della salvaguardia occupazionale, in conformità all'articolo 50 del "Codice" che stabilisce che le stazioni appaltanti inseriscano, nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, è previsto che l'impresa, aggiudicataria, si impegni a dare preferenza ai lavoratori della gestione uscente;

TENUTO CONTO che gli operatori economici abilitati al Bando MePA devono essere iscritti nel Registro delle imprese e risultare in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del "Codice", la cui verifica su un campione significativo è effettuata in fase di ammissione e di permanenza dal soggetto responsabile dell'ammissione al mercato elettronico;

CONSIDERATO il capitolato tecnico/prestazionale che disciplina l'oggetto del servizio con le specifiche ed i relativi livelli di qualità del servizio;

VALUTATO di selezionare la migliore offerta con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'articolo 95, comma 4, lett. c), del "Codice" e che i minori costi per l'acquisizione del servizio che potranno derivare dai ribassi in sede di partecipazione alla procedura di gara mediante RdO sul MePA, potranno consentire una riduzione/contenimento delle spese in linea con le direttive dell'Ente e con gli obiettivi di revisione della spesa pubblica;

CONSIDERATO che la procedura sarà svolta in conformità alle modalità del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione come descritte nel documento "Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione" della Consip;

RICHIAMATE le condizioni generali allegate ai bandi MePA, che prevedono che il prezzo include tutte le altre imposte, le tasse e gli oneri presenti e futuri, inerenti al contratto a qualsiasi titolo, l'imposta di bollo e l'eventuale tassa di registro del contratto, il cui pagamento rimane, pertanto, a carico del Fornitore e vista la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 96/E del 16 dicembre 2013;

CONSIDERATO che la presente determinazione è sottoposta al controllo di copertura budget dell'Ufficio Amministrazione e Bilancio dell'Ente;

DETERMINA

sulla base di quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione,

Di voler espletare, ai sensi dell'articolo 36, commi 2 e 6, del "Codice", una RdO sul MePA della Consip SpA per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione, comprensivo della fornitura del materiale igienico sanitario per l'ufficio di Rimini, in conformità alla lettera d'invito ed al capitolato tecnico/prestazionale, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione, nonché alle disposizioni contenute nel documento "Regole del sistema di e-procurement della PA".

Che il servizio verrà aggiudicato al prezzo più basso, ai sensi dell'articolo 95, comma 4, lett. c), del "Codice", per la durata di un anno, presuntivamente a decorrere al 1/12/2020.

Di autorizzare l'importo massimo a base d'asta pari a € 13.500,00, oltre IVA, che, a seguito dell'aggiudicazione del servizio, verrà contabilizzato, nel suo esatto importo, sul conto di costo n. 410718001 a valere, per le quote di competenza, sui budget di gestione per gli esercizi finanziari 2020 e 2021 dell'Unità Territoriale di Rimini, quale Unità Organizzativa Gestore 4780, C.d.R. 4781. Gli oneri della sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenze non soggetti a ribasso sono pari a € 0,00 (zero).

Di autorizzare, altresì, l'importo ulteriore massimo di € 3.375,00, oltre IVA, per l'opzione contrattuale consistente nel periodo di proroga fino a tre mesi; il valore complessivo stimato dell'affidamento è, pertanto, pari a € 16.875,00.

Che il contratto, a seguito delle verifiche sul possesso, in capo all'aggiudicatario, dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del "Codice", e tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 32, comma 10, lett. b) del suddetto "Codice", verrà stipulato in modalità elettronica con firma digitale.

Si prende atto che l'ANAC ha assegnato alla procedura lo SmartCIG Z0C2E9DDAE.

Il Responsabile dell'Unità Territoriale
Dott.ssa Debora Martignani